



REPUBBLICA ITALIANA
SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Tullio FERRARI	Consigliere
Massimo AGLIOCCHI	Primo Referendario
Alessia DI GREGORIO	Primo Referendario (relatore)

Nella Camera di consiglio del 27 febbraio 2019

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali ai sensi dell'art. 1, comma 9, del d.l. n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012;

VISTA la sentenza n. 59/2014/EL delle Sezioni Riunite, in sede giurisdizionale, della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Provincia autonoma di Trento n. 6 dell'11 aprile 2013 rubricata "Regolamento sul trattamento economico dei consiglieri e sugli interventi a favore dei gruppi consiliari" ed in particolare l'art. 14, comma 4, in base al quale "Per le procedure di controllo e di regolarizzazione dei rendiconti da parte della Corte dei conti, e per la relativa disciplina sanzionatoria, si applica la normativa statale in vigore";

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Provincia autonoma Trento con nota di data 15 gennaio 2019;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 24/2019/FRG del 4 febbraio 2019 con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio provinciale con nota del 18 febbraio 2019;

VISTA l'ulteriore richiesta istruttoria formulata con nota del 21 febbraio 2019;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio provinciale con nota del 25 febbraio 2019;

VISTA l'ordinanza n. 5 del 21 febbraio 2019 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Primo Referendario dott.ssa Alessia Di Gregorio,

Premesso in fatto

In data 15 gennaio 2019, con nota prot. n. CPTN/P/15/01/2019 - 0000366 (acquisita al prot. Corte dei conti n. 93-15/01/2019-SC_TN-U09-A), il Presidente del Consiglio della

Provincia autonoma di Trento ha trasmesso i rendiconti dell'esercizio 2018 riferiti al periodo 1/1/2018 - 19/11/2018 e la relativa documentazione a corredo, dei gruppi consiliari della XV legislatura, tra i quali anche quello del gruppo "Unione per il Trentino". Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 4 febbraio 2019 n. 24/2019/FRG, ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti assegnando all'uopo, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine del 18 febbraio 2019, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori.

Entro il termine assegnato, con nota del 18 febbraio 2019 (prot. n. CPTN/P/18/02/2019-0002902) acquisita al prot. Corte conti n. 285 del medesimo giorno, il Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento ha trasmesso, per ciascun gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Con nota del 21 febbraio 2019 sono stati richiesti ulteriori elementi di chiarimento al fine del completamento dell'istruttoria.

In data 25 febbraio 2019 il Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento (prot. n. CPTN/P/25/02/2019-0003190) ha fatto pervenire gli ulteriori elementi integrativi richiesti.

Considerato in diritto

1. Come noto, la disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Provincia autonoma di Trento è contenuta nel capo III della deliberazione del Consiglio provinciale n. 6 del 11 aprile 2013 (d'ora in avanti "Regolamento n. 6/2013"), recante il regolamento sul trattamento economico dei consiglieri e sugli interventi a favore dei gruppi consiliari. L'origine di tale disciplina è rinvenibile nel D.L. n. 174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012, con particolare riferimento all'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla Legge n. 116/2014.

Tali disposizioni sono state espressamente recepite nell'ordinamento locale dall'art. 14, comma 4, del citato Regolamento consiliare n. 6/2013, che così dispone: "*Per le procedure di controllo e di regolarizzazione dei rendiconti da parte della Corte dei conti, e per la relativa disciplina sanzionatoria, si applica la normativa statale in vigore*".

In base a quanto prescritto dall'art. 1, comma 9, della citata Legge n. 213/2012 ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo le linee

guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, commi 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile. I conti consuntivi sono quindi sottoposti al controllo della Corte dei conti che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, Legge n. 213/2012). Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, Legge n. 213/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella predetta sentenza n. 39/2014, ha statuito che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei *“controlli estrinseci di regolarità contabile”*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, Legge n. 213/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio provinciale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta, ha altresì precisato che con le menzionate disposizioni il legislatore ha predisposto *“un’analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo”*.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta in tale ambito dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, che assume quale parametro la *“conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni”* e che non può spingersi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, *“nei limiti del mandato istituzionale”*.

In varie occasioni il giudice delle leggi ha confermato e ribadito che l’art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174 del 2012 *“attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di*

conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall'art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida" (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014). Tra i criteri richiamati, l'art. 1 dell'Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *"veridicità e correttezza delle spese"*, specificando che *"la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute"* (comma 2), mentre *"la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge"* (comma 3), con l'ulteriore puntualizzazione che *"ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo"* (comma 3, lettera a).

Nelle ulteriori sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi ribadendo che *"il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge"*.

3. Sempre in merito ai contenuti ed ai limiti del controllo contabile de quo, possono altresì richiamarsi le precedenti pronunce di questa Sezione (deliberazioni n. 5/2014/FRG, n. 11/2014/FRG, n. 5/2015/FRG, n. 7/2015/FRG, n. 8/2016/FRG e n. 5/2017/FRG), nonché l'ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (cfr. SS.RR. in speciale composizione n. 29/2014, n. 40-45/2014, n. 59/2014, nn. 1, 5, 39, 43, 61/2015 e n. 15, 20, 22, 24/2016).

4. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari regionali si è già avuto modo di evidenziare che la giurisprudenza non ha raggiunto soluzioni convergenti (v. deliberazione di questa Sezione n. 5/2017/FRG).

La Corte costituzionale, osservando che i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale quali proiezioni dei partiti politici nelle assemblee elettive, ha sottolineato che essi contribuiscono in modo significativo al funzionamento dell'attività assembleare e costituiscono, in definitiva, uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio (Corte costituzionale sentenze n. 1130/1988, n. 187/1990 e n.

39/2014). Ad analoghe considerazioni sono giunte anche le Sezioni Unite civili della Cassazione nella sentenza n. 609/1999.

La Cassazione penale ha invece evidenziato che i gruppi consiliari sono una realtà complessa e multiforme dove si intrecciano aspetti pubblicistici e privatistici, confermando però che la problematica del loro inquadramento giuridico è stata a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza, senza tuttavia essersi risolta in via definitiva in una *reductio ad unum* (Cassazione penale sentenza n. 49976/2012).

Anche il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 8145/2010) ha avuto modo di evidenziare che *“in via generale il gruppo consiliare non è un’appendice del partito politico di cui è esponenziale, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale”*.

In definitiva, quindi, se è vero che il gruppo consiliare regionale mutua, in linea generale, la veste privatistica dal partito politico da cui deriva (con la particolarità dei gruppi misti, che non sono evidentemente rappresentativi di un unico partito), è altrettanto chiaro che quando partecipa all’attività del Consiglio regionale e si inserisce nel procedimento legislativo svolge indubbiamente attività e funzioni di natura pubblicistica.

5. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, commi 4, 5 e 6 dell’allegato A) indicano le tipologie ammissibili e quelle precluse di utilizzo del contributo erogato dal Consiglio. Tale disciplina è stata recepita a livello locale dal richiamato Regolamento consiliare n. 6/2013 e dal relativo allegato A che reca il modello di rendiconto. In particolare, l’art. 12 del Regolamento rimarca la necessaria finalizzazione dei contributi del Consiglio provinciale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo riferiti all’attività del Consiglio (*“I contributi sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali del gruppo riferiti all’attività del Consiglio provinciale”*), sottolineando perentoriamente che *“Non sono in alcun caso consentite spese per il finanziamento diretto o indiretto di partiti, movimenti politici, gruppi parlamentari, membri del Parlamento e consiglieri provinciali e regionali. Il contributo non può essere utilizzato per spese sostenute dal consigliere nell’espletamento del suo mandato politico-istituzionale e per altre spese personali del consigliere, nonché per l’acquisto di strumenti di investimento finanziario e per l’acquisto di automezzi. Non sono inoltre consentite le spese inerenti all’attività di comunicazione*

istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio”.

6. Per quanto attiene alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari il referente normativo è rinvenibile negli articoli 15, 16 e 17 del ridetto Regolamento consiliare n. 6/2013.

In particolare, in base all'art. 15 il numero massimo di dipendenti assegnati o assunti dal gruppo consiliare corrisponde al numero di consiglieri appartenenti al gruppo medesimo, con esclusione dal computo di quei consiglieri che ricoprono determinate cariche di vertice (Presidente e Vicepresidente del Consiglio provinciale; Presidente ed Assessori della Giunta provinciale).

Prosegue poi l'art. 15 precisando che un'unità di personale a tempo pieno può essere sostituita da due unità di personale a tempo parziale al 50%, stabilendo altresì che per sopperire alla necessità di personale i gruppi possono chiedere l'assegnazione di personale di ruolo del Consiglio provinciale oppure l'assegnazione di personale comandato al Consiglio dalla Giunta provinciale o da altri enti pubblici, ovvero ancora assumere proprio personale con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato, di durata non superiore alla legislatura e che cessa in ogni caso con la cessazione del gruppo. In tale ultimo caso, l'assunzione del personale deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni del contratto di lavoro e delle norme di legge.

L'art. 16 stabilisce che il Consiglio provinciale eroga ai gruppi un fondo riservato alle spese per il personale e per la relativa gestione che va quindi naturalmente distinto dalle risorse assegnate per spese di funzionamento dei gruppi.

La norma prosegue poi precisando le modalità di determinazione della spesa per il personale dei gruppi che, attualmente, è quantificata dalla deliberazione dell'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale del 13 settembre 2013, n. 40, nella misura massima di euro 45.000 annui lordi per unità di personale.

Infine, il medesimo art. 16, puntualizza che il tetto massimo di spesa per il personale dei gruppi comprende anche il personale assegnato e comandato e che la parte del fondo per spese del personale non utilizzata nel relativo esercizio finanziario può essere utilizzata nell'anno successivo, e comunque entro la fine della legislatura o entro la data di

cessazione del gruppo imponendosi, tuttavia, la restituzione al Consiglio provinciale delle somme non utilizzate entro tali termini.

L'ultima disposizione del Regolamento consiliare n. 6/2013 che si occupa del personale dei gruppi è l'art. 17 che reca la disciplina del rapporto di lavoro, da leggersi unitamente a quanto previsto dall'art. 15, c. 3, del medesimo Regolamento.

7. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l'attività di controllo sul rendiconto 2018 del gruppo consiliare provinciale "Unione per il Trentino" si è svolta in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato "A" al ridetto d.P.C.M. 21 dicembre 2012. Come già evidenziato, la citata norma dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di "veridicità" e di "correttezza", da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute ("veridicità") e come coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima ("correttezza").

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell'attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento consiliare n. 6/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, sia con riguardo alla spesa del personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è pertanto sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

8. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa tra i vari esercizi.

È stata quindi effettuata la valutazione di inerenza e di coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità che hanno determinato una specifica uscita contabile al fine di individuare l'imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l'attività istituzionale del gruppo.

Con riferimento alla spesa del personale, è stato controllato il rispetto delle sopra menzionate disposizioni del Regolamento consiliare n. 6/2013, con particolare riguardo al numero massimo di unità di personale assegnato o assunto dal singolo gruppo consiliare (art. 15 e art. 16), al rispetto delle disposizioni del contratto collettivo applicato e delle vigenti norme di legge, anche di natura fiscale e previdenziale (art. 14 e art. 15), alla disciplina del rapporto di lavoro (art. 17).

9. Inoltre, considerato che il 4 marzo si sono svolte le elezioni politiche per il Parlamento e il 21 ottobre 2018 le elezioni per il Consiglio e per il Presidente della Provincia autonoma di Trento, è stato verificato il rispetto della vigente normativa sulla par condicio durante il periodo elettorale, come prescritto anche dall'art. 12, c. 6 del Regolamento consiliare n. 6/2013 (*“Non sono inoltre consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio”*).

Infine, sempre con riferimento alla speciale disciplina elettorale, è stato accertato il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. c), allegato A, del d.P.C.M. 21 dicembre 2012 in base al quale *“i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti”*.

10. Il gruppo consiliare ha altresì dimostrato la restituzione al Consiglio provinciale (reversale n. 151 del 15/05/2018), effettuata dal Presidente del gruppo, della somma di euro 587,13 in forza di quanto disposto da questa Sezione di controllo con deliberazione n. 30/2018/FRG (inerente al rendiconto 2017).

11. È stata inoltre verificata la restituzione dei beni di uso durevole acquistati dal gruppo e iscritti nell'inventario dei beni assegnati, come prescritto dall'art. 11, c. 4 del Regolamento consiliare n. 6/2013.

12. Il rendiconto dell'esercizio in esame è stato rielaborato sulla base delle indicazioni fornite dalla Sezione con deliberazione n. 24/2019/FRG, dando evidenza dei saldi attivi di chiusura del rendiconto (trattandosi dell'ultimo rendiconto dei gruppi consiliari della XV legislatura), rispettivamente di euro 29.453,16 per "Fondo di cassa finale per spese di funzionamento" e di euro 5.039,92 per "Fondo di cassa finale per spese di personale".

È stata quindi dimostrata la restituzione di tali somme al Consiglio provinciale, come disposto dall'art. 12, c. 5, del Regolamento consiliare n. 6/2013, in base al quale *"La parte di contributo non utilizzata nel relativo esercizio finanziario può essere utilizzata nell'anno successivo, e comunque entro la fine della legislatura o entro la data di cessazione del gruppo. Dopo tale termine il contributo non utilizzato deve essere restituito al Consiglio"*.

13. A conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione integrativa trasmessa, nonché i chiarimenti forniti in fase istruttoria, la Sezione osserva quanto segue. Limitatamente alle spese di funzionamento può essere deliberata la regolarità del rendiconto 2018 (riferito al periodo 1/1/2018 - 19/11/2018) del gruppo consiliare "Unione per il Trentino", fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

14. Diversamente, con riferimento alla spesa del personale i rilievi avanzati in fase istruttoria possono ritenersi solo in parte superati, nei termini di seguito specificati.

In via preliminare, si evidenzia che il gruppo consiliare "Unione per il Trentino" nella disciplina del rapporto di lavoro con i propri dipendenti applica il CCPL Autonomie Locali, che regola i rapporti di lavoro del personale non dirigenziale della Provincia autonoma di Trento e degli enti locali.

15. Già nelle precedenti occasione questa Sezione (v. deliberazioni n. 31/2018/FRG, n. 30/2018/FRG, 5/2017/FRG) ha avuto modo di raccomandare la puntuale e corretta applicazione degli istituti contrattuali previsti dal CCPL Autonomie Locali.

In particolare, con riferimento al c.d. FOREG (*"Fondo per la riorganizzazione e l'efficienza gestionale"*), è stato osservato quanto segue:

"Al riguardo, la Sezione evidenzia che le assenze dal servizio incidono negativamente sulla definizione della "quota obiettivi generali", come puntualmente previsto dall'art. 8, c. 6 e dall'art. 16 del citato accordo FOREG. Risulta quindi essenziale che l'erogazione di tale compenso sia correttamente e legittimamente determinata avuto riguardo alle prestazioni lavorative effettivamente rese e computabili al fine del calcolo di questa voce stipendiale.

Pertanto, i gruppi consiliari dovranno in futuro presentare prospetti di calcolo del FOREG "quota obiettivi generali" conformi al dettato normativo contrattuale".

Dispone, infatti, l'art. 8, c. 6, del citato accordo FOREG che *"sono considerate servizio effettivo ai fini dell'erogazione della "quota obiettivi generali" di cui al comma 4 le assenze dal servizio retribuite per intero. Le assenze per congedo parentale, per la parte non interamente retribuita, sono considerate servizio effettivo ai fini dell'erogazione della "quota obiettivi generali" fino ad un massimo di trenta giorni annui".* Nel caso di assenze per malattia è, invece, prevista una specifica decurtazione consistente in una trattenuta giornaliera secondo gli importi lordi stabiliti per categorie e livelli dall'art. 16 del medesimo accordo.

16. In fase istruttoria, con la citata deliberazione n. 24/2019/FRG, è stato richiesto quanto segue:

"Trasmettere il prospetto dettagliato di calcolo del FOREG "quota obiettivi generali" erogato ai dipendenti (cfr. art. 8, c. 6 e art. 16 dell'accordo FOREG "Fondo per la riorganizzazione e l'efficienza gestionale" d.d. 25/1/2012 e ss.mm.).

Il prospetto dovrà evidenziare le assenze dal servizio che hanno inciso sulla quantificazione del fondo. Si rileva, inoltre, che la quantificazione del FOREG deve considerare la durata del rapporto di lavoro (cessato al termine della legislatura) e non l'intero anno solare".

Il gruppo consiliare ha, quindi, allegato un prospetto di calcolo del FOREG per i dipendenti del gruppo da parte del proprio studio consulente per le paghe, precisando che il fondo *"è stato erogato fino alla durata del rapporto di lavoro e non per anno solare"*. Dal prospetto allegato emerge che per i tre dipendenti del gruppo la quota è calcolata correttamente fino alla durata del rapporto di lavoro (scadenza della legislatura), tenendo

anche conto che due dipendenti erano stati assunti con contratto a tempo parziale (50%). Per i medesimi dipendenti a tempo parziale il calcolo è stato, tuttavia, effettuato, prendendo a riferimento gli importi annui lordi definiti per il livello contrattuale D evoluto, mentre i due dipendenti risultano inquadrati al livello ex 8°, corrispondente al livello D base.

Non può quindi ritenersi regolare l'erogazione di euro 535,51 a titolo di FOREG per ognuno dei due dipendenti - quota obiettivi generali, in quanto determinata considerando il livello D evoluto e non il livello D base, come risulta dai contratti sottoscritti con i due dipendenti. La somma che correttamente poteva essere corrisposta ad ognuno dei due dipendenti, nel caso di specie, ammonta ad euro 497,77 (562,5 euro annui per il *part time* al 50%/ 365, moltiplicati per i giorni di presenza), dovendo perciò ritenersi non regolare la spesa di euro 75,47.

17. In conclusione, per i motivi sopra evidenziati, va deliberata la non regolarità del rendiconto 2018 (periodo 1/1/2018 - 19/11/2018) del gruppo consiliare "Unione per il Trentino", con riferimento a parte della spesa del personale per complessivi euro 75,47 in quanto sostenuta in violazione delle citate norme contrattuali provinciali.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la non regolarità, nei limiti precisati in parte motiva, del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Provincia autonoma di Trento "Unione per il Trentino", per il periodo 1 gennaio 2018 - 19 novembre 2018;

DISPONE

la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare provinciale "Unione per il Trentino", che costituisce allegato alla

presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, per i conseguenti adempimenti, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del D.L. n. 174/2012, convertito con L. n. 213/2012 ed alla Procura regionale della Corte dei conti per quanto di competenza.

Sarà cura del Presidente del Consiglio provinciale informare questa Sezione dell'avvenuta restituzione da parte del gruppo "Unione per il Trentino" delle somme accertate come irregolari, mediante trasmissione di copia della reversale d'incasso.

Così deciso in Trento, nella Camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2019.

Il Magistrato relatore
f.to Alessia DI GREGORIO

Il Presidente
f.to Anna Maria Rita LENTINI

Depositata in segreteria l'1 marzo 2019

Il Dirigente
f.to Anna Maria GUIDI

RENDICONTO DEL GRUPPO CONSILIARE PROVINCIALE UNIONE PER IL TRENINO

Per l'anno 2018 predisposto ai sensi dell'art. 14 del regolamento

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO			
ENTRATE	1	FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	24.533,32
	2	FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE	78.354,90
	3	ALTRE ENTRATE	4,38
	4	FONDO CASSA ES. PREC. PER SPESE FUNZIONAMENTO	17.110,98
	5	FONDO CASSA ES. PREC. PER SPESE DI PERSONALE	17.910,19
	Totale Entrate		
USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO			
USCITE	1	spese per il personale	54.622,39
	2	versamento ritenute fiscali e previdenziali per il personale	34.697,83
	3	rimborso spese per missioni e trasferte per personale	-
	4	spese per acquisto buoni pasto	1.904,95
	5	spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o com. via web	488,00
	6	spese di consulenze studi ed incarichi	-
	7	spese postali e telegrafiche	-
	8	spese telefoniche e dati	2.635,52
	9	spese cancelleria e stampati	63,96
	10	spese per duplicazioni e stampa	-
	11	spese per libri, riviste e quotidiani	1.632,00
	12	spese per convegni, rapp. Attività di aggiornamento	-
	13	spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	303,99
	14	spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche	-
	15	spese logistiche (affitto sale, ecc)	-
	16*	altre spese	7.072,05
Totale USCITE			103.420,69
SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO			
PATRIMONIO	FONDO CASSA ES. PREC. PER SPESE FUNZIONAMENTO		17.110,98
	FONDO CASSA ES. PREC. PER SPESE DI PERSONALE		17.910,19
	ENTRATE riscosse nell'esercizio		102.892,60
	USCITE pagate nell'esercizio		103.420,69
	FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO		29.453,16
	FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE		5.039,92

Rendiconto rielaborato a seguito della deliberazione della Corte dei conti Sezione di controllo di Trento n° 24/2019/FRG

Trento, 13 febbraio 2019

Il Presidente del gruppo consiliare